



CONVENZIONE

per l'anticipazione del semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense

TRA

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche "Soggetto promotore"), rappresentata dal Direttore pro tempore prof. Giovanni Sciancalepore, nato a Salerno il 21/03/1967, ivi domiciliato per la carica;

E

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, con sede legale in Lagonegro Via Napoli, Codice fiscale 91000010768, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Presidente pro tempore avv. Vincenzo Bonafine, nato a Rotonda il 20.08.1958,

- **Visto** che l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione professionale del giurista, sia dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed esercitazioni pratiche che dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed esercitazioni pratiche che dal punto di vista del progressivo inserimento dello studente nello specifico contesto della professione forense;
- Visto l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano stipulare con gli Atenei convenzioni per la disciplina dei rapporti reciproci;
- Visto l'art. 41 della legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del



medesimo decreto;

- Vista la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

PREMESSO

- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, su proposta del Soggetto promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2



 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.

 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

 Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:

- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore designato dal Soggetto promotore e del tutore nominato dal Soggetto ospitante;
- c. la sede di svolgimento e il settore di attività;
- d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. l'eventuale entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre



evenienze e concordando con loro eventuali variazioni – da formalizzare - sul periodo di svolgimento/sede delle attività;

- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
- compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dall'Università.

Articolo 4

Il Soggetto promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto ospitante.

I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 5

Il Soggetto ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente *ivi inclusa quella in materia di COVID-19*;



3. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto promotore,
4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le Parti indicano il foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Articolo 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione



vigente in materia.

Articolo 10

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, a i sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Il Direttore del Dipartimento

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Ordine Avvocati Lagonegro

Il Presidente
avv. Vincenzo Bonafine